



**Comitato Regionale Campania
Corte Sportiva di Appello**

Sede: Via A. Longo 46 – 80127 NAPOLI

Tel. 0815604766

<http://www.campania.fip.it> - e-mail: cortesportiva@campania.fip.it

COMUNICATO UFFICIALE N. 1146 DEL 27.3.2024
Corte Sportiva di Appello n. 25

Seduta del 27.3.2024

Presidente: Avv. Pasquale Raganati

Componenti: Avv. Paolo Calcagni, Avv. Marco Buzzo:

- visto il reclamo presentato dalla Società Cestistica Sarnese avverso il provvedimento del Giudice Sportivo n. 615, di cui al C.U. n° 1006 del 20/03/2024, relativo alla gara n° 572 del campionato Divisione regionale 1, con il quale veniva irrogata al tesserato MILONE AURELIO l'inibizione dal 20/03/2024 al 20/03/2026, per plurimi atti di violenza nei confronti di entrambi gli arbitri. In particolare, durante l'intero arco della gara il tesserato teneva, in qualità di spettatore teneva comportamenti ripetutamente offensivi, minacciosi ed intimidatori tali anche da fomentare la reazione del pubblico e dei propri sostenitori. Al termine della gara invadeva il terreno di gioco, raggiungeva il secondo arbitro e lo colpiva con una testata alla schiena ed un calcio alla gamba destra, causando un danno fisico lieve - successivamente refertato in struttura ospedaliera - e subito dopo colpendo il primo arbitro con due calci alla gamba destra, all'altezza dell'anca causando un danno fisico lieve, successivamente refertato in struttura ospedaliera. In successione, sempre profferendo minacce ed insulti e tenendo un comportamento complessivamente minaccioso ed intimidatorio, si introduceva non autorizzato negli spogliatoi arbitrali, colpendo con un calcio un tavolo lì presente il quale, ribaltandosi, colpiva il piede del secondo arbitro, prima di venire allontanato da tre persone non identificabili presenti anch'esse negli spogliatoi [art. 33,1/2b RG rec., art. 35,3 RG, art. 33,1/1b RG rec., art. 33,1/1c RG rec., art. 21,5a RG];

- sentito il sig. Aurelio Milone il quale si riporta al reclamo ammettendo sostanzialmente i fatti contestatigli, tenendo però a precisare che, diversamente da quanto riportato dagli arbitri nell'allegato al referto: 1) non ha proferito la frase " stasera non uscite vivi da qui"; 2) ha colpito l'arbitro, con un solo calcio e non due, nell'indietreggiare in un momento di generale confusione; 3) di aver raggiunto l'arbitro nello spogliatoio e di aver colpito il tavolo ivi presente, trovandosi in uno stato di ira, ma che detto tavolo non si ribaltò e non colpì, quindi, al piede l'arbitro. Esclude di aver colpito uno degli arbitri con una testata;

- sentito il secondo arbitro, sig. Daniele Mazzone, il quale conferma integralmente quanto scritto nell'allegato al referto di gara ed in particolare di aver ricevuto una testata dal Milone e un calcio. Conferma altresì che il Milone, entrato nello spogliatoio degli arbitri, colpì con un calcio un tavolo che, ribaltatosi, lo colpì ad un piede;

- irreperibile il primo arbitro all'utenza telefonica;

- sentito l'ufficiale di campo, sig. Vincenzo Grimaldi, il quale dichiara di non essere in grado di riferire con certezza se l'arbitro Mazzone venne colpito con una testata dal Milone. Conferma di aver visto il Milone colpire con calci l'arbitro Mazzone e successivamente, con un violento calcio, l'arbitro Petruzzello, facendolo cadere in terra;

- rilevato che all'esito dell'istruttoria espletata hanno trovato conferma tutti i comportamenti tenuti dal tesserato Aurelio Milone e riportati dagli arbitri nell'allegato al referto di gara, sostanzialmente confermati anche dal tesserato Aurelio Milone;

PQM

Rigetta il reclamo e conferma la sanzione della inibizione dal 20/3/2024 al 20/3/2026 irrogata dal giudice di primo grado al tesserato Milone Aurelio, ai sensi degli artt. 33,1/2b, 35,3, 33,1/1b, 33,1/1c e 21,5a r.g.;

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

Napoli, 27 marzo 2024

Il Presidente
Avv. Pasquale Raganati